

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
SUBORDINATO DELLA LEASINGROMA S.p.A.
Serie 1998-2008 (Isin IT0001279089)**

LeasingRoma S.p.A., Gruppo BancaRoma, capitale sociale Lire 65.690.800.000 i.v., sede in Roma, Via Alessandro Specchi 10, Registro delle Imprese di Roma n. 1651/73, REA n. 383762, C.F. 01066340587 e P. I.V.A. 00957951007, iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/1993 al n. 24882 e nell'elenco speciale di cui all'art. 107 d.lgs. n. 385/1993.

Articolo 1 – Importo e titoli

1. Il presente prestito obbligazionario subordinato, denominato LeasingRoma S.p.A., a tasso variabile ITL LIBOR + 0,60 punti percentuali annui, 1998 – 2008, emesso dalla LeasingRoma S.p.A. con sede in Roma, Via Alessandro Specchi n. 10, per la somma totale di Lire 58.000.000.000, è costituito da n. 2.900 obbligazioni subordinate del valore nominale di Lire 20.000.000 ciascuna, rappresentate da n. 1 certificato cumulativo ai fini della gestione centralizzata delle stesse. A richiesta, e con spese a carico della LeasingRoma S.p.A., è ammessa la trasformazione parziale del certificato cumulativo in certificati obbligazionari al portatore, contenenti 5, 10, 50 e 100 obbligazioni. Il prezzo di emissione di ciascuna obbligazione del valore nominale di Lire 20.000.000 è pari a Lire 20.000.000 (100%). Il prezzo di rimborso lordo a scadenza è pari al suo valore nominale (100%).

2. I titoli sono muniti di cedole semestrali di interessi numerate progressivamente dal n. 1 (cedola 1.6.1999) al n. 20 (cedola 1.12.2008).

3. I titoli sono al portatore e non sono frazionabili; a richiesta e contro rimborso delle relative spese possono essere tramutati in certificati nominativi e viceversa, restando le cedole comunque sempre pagabili al portatore.

4. I certificati nominativi possono rappresentare qualsiasi numero di titoli obbligazionari: il pagamento degli interessi su tali certificati avverrà mediante stacco della cedola.

Articolo 2 – Durata del prestito

1. La durata del prestito obbligazionario è determinata in 10 anni a partire dal 1 dicembre 1998, salvo quanto previsto in tema di eventuale rimborso anticipato.

Articolo 3 – Interessi

1. Le obbligazioni fruttano interessi variabili sul valore nominale pagabili in rate semestrali posticipate mediante stacco o annullamento della relativa cedola il 1 giugno ed il 1 dicembre di ciascun anno, calcolato moltiplicatore giorni effettivi e divisore giorni come da anno commerciale (365/360).

2. Il tasso di interesse applicato volta per volta sarà ricavato dal tasso ITL LIBOR 6 mesi, pubblicato dalla BBA – British Bankers Association – sul circuito Reuters alla pagina FRBG (o corrispondente pagina del circuito Telerate) (o su qualunque altra pagina o servizio che dovessero in futuro sostituire detta pagina o detto servizio) alle 11 ore di Londra, maggiorato di uno spread di 0,60 punti percentuali annui, rilevato il 4° giorno lavorativo bancario antecedente la data di inizio di godimento di ciascuna cedola. Il tasso di interesse della prima cedola, godimento 1 dicembre 1998 e scadenza 1 giugno 1999, verrà calcolato come da regolamento, sulla base del suddetto tasso al fixing del 25 novembre 1998.

3. Qualora il giorno della scadenza degli interessi non sia un giorno lavorativo bancario, la scadenza cadrà al primo giorno lavorativo bancario successivo.

La scadenza del periodo di interesse semestrale successivo sarà comunque sempre ricondotta al 1 giugno e al 1 dicembre. Per giorno lavorativo bancario si deve intendere il giorno in cui le banche sono aperte a Milano e a Londra.

4. Qualora il tasso ITL LIBOR 6 mesi non fosse disponibile dalla suddetta fonte di rilevazione, si utilizzerà il tasso RIBOR 6 mesi fissato dall'ATIC ed individuabile sulla pagina ATIA del servizio Reuters (o su qualunque altra pagina o servizio che dovessero in futuro sostituire detta pagina o detto servizio) e pubblicato il giorno successivo sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", maggiorato di uno spread di 0,60 punti percentuali annui, rilevato il 4° giorno lavorativo bancario antecedente la data di inizio di godimento di ciascuna cedola, calcolato moltiplicatore giorni effettivi e divisore giorni come da anno civile (365/365).

5. Il tasso di interesse semestrale lordo, applicato alle cedole con godimento 1 giugno e 1 dicembre, determinato secondo i criteri sopra descritti, sarà reso noto mediante affissione presso la sede legale della LeasingRoma S.p.A. rispettivamente nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno.

Articolo 4 - Subordinazione

1. Il prestito è subordinato. In caso di concorso dei creditori sul patrimonio della LeasingRoma S.p.A., ovvero in caso di liquidazione, il titolare del prestito subordinato rinuncia alla parità di trattamento con gli altri creditori chirografari.
2. Di conseguenza, il titolare del prestito subordinato accetta che la LeasingRoma S.p.A., in ipotesi di liquidazione volontaria o coatta, potrà rimborsare il capitale e gli interessi solo dopo che tutti gli altri creditori siano stati integralmente soddisfatti.
3. Per "altri creditori" si intendono oltre ai creditori privilegiati, tutti i creditori diversi dai titolari del prestito subordinato, senza aver riguardo al fatto che il loro credito esista già al momento dell'emissione del prestito subordinato previsto nel presente regolamento o sia posteriore, né al fatto che il loro credito sia a scadenza determinata o indeterminata.

Articolo 5 – Rimborso

1. Il rimborso avverrà alla pari per ciascuna obbligazione, senza nessuna deduzione per spese o per imposte e tasse presenti e future salvo che per legge queste non siano state poste tassativamente a carico dell'obbligazionista.
2. Le obbligazioni saranno rimborsate in cinque quote annuali costanti, certificate da stampigliatura sul titolo, la prima pagabile il 1 dicembre 2004 e l'ultima pagabile il 1 dicembre 2008. Qualora il giorno della scadenza del rimborso dei titoli non sia un giorno lavorativo bancario, la scadenza cadrà il giorno lavorativo bancario successivo, intendendosi per giorno lavorativo bancario il giorno in cui le banche sono aperte a Milano e Londra. La scadenza del rimborso della quota successiva sarà sempre ricondotta al 1 dicembre. Per ottenere il pagamento dell'ultima quota di rimborso il titolo dovrà essere presentato alla società che lo ritirerà per annullarlo.

Articolo 6 – Esclusione della compensazione e delle garanzie

1. Non è consentita la compensazione tra il debito derivante dal prestito subordinato ed i crediti vantati dalla LeasingRoma S.p.A. verso i titolari del credito stesso.
2. E' esclusa la possibilità di ottenere, anche in via giudiziale, garanzie e cause di prelazione a favore del prestito subordinato su beni della LeasingRoma S.p.A. ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti della LeasingRoma S.p.A..

Articolo 7 – Rimborso anticipato

1. La LeasingRoma S.p.A., previo nulla osta della Banca d'Italia, si riserva la facoltà di provvedere, ogni anno di vita del prestito, a partire dal 19° mese dalla data di decorrenza dello stesso, al rimborso anticipato di parte o di tutte le obbligazioni oggetto del presente prestito, con preavviso da pubblicarsi almeno tre mesi prima sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il rimborso anche parziale avverrà proporzionalmente per ciascun obbligazionista mediante ritiro da parte della LeasingRoma S.p.A. ed annullamento di un numero proporzionale di titoli per ciascun obbligazionista.
3. Il rimborso avverrà alla pari, senza deduzioni di spese, con la presentazione dei titoli da ritirare ed annullare presso la sede della LeasingRoma S.p.A..
4. Le obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso. Pertanto, i titoli presentati per il rimborso devono essere muniti di tutte le cedole aventi scadenza successiva alla data stabilita per il rimborso stesso. L'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

Articolo 8 – Luogo di pagamento

1. Il pagamento delle cedole scadute, il rimborso delle obbligazioni e tutte le operazioni connesse all'esercizio delle facoltà riservate ai portatori delle presenti obbligazioni, hanno luogo presso la sede della LeasingRoma S.p.A., senza deduzione di spese per il presentatore.

Articolo 9 – Termini di prescrizione e decadenza

1. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle relative cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 10 – Regime fiscale

1. Gli interessi sulle obbligazioni oggetto di questo prestito sono soggetti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239, nonché alle norme tempo per tempo vigenti.

Articolo 11 – Competenza dell'Assemblea degli obbligazionisti

1. L'assemblea degli obbligazionisti delibera:
 - a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
 - b) sulle modifiche delle condizioni del prestito;

- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

Articolo 12 – Convocazione dell'Assemblea degli obbligazionisti

1. L'assemblea è convocata dagli amministratori della LeasingRoma S.p.A., o dal rappresentante comune degli obbligazionisti quando lo ritengano necessario, o quando ne sia fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
2. Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le regole previste dal codice civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni.
3. Per la validità delle deliberazioni sulle modificazioni delle condizioni del prestito è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.

Articolo 13 – Impugnazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli obbligazionisti

1. Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti.
2. Ciascun obbligazionista può impugnare le deliberazioni che non sono state prese in conformità del presente regolamento nei termini previsti dagli articoli 2377 e 2378 del codice civile.
3. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Roma, in contraddittorio con il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Articolo 14 – Rappresentante comune degli obbligazionisti

1. Il rappresentante comune può essere scelto anche al di fuori degli obbligazionisti.
2. Esso è nominato nella prima assemblea degli obbligazionisti convocata dagli Amministratori non oltre dodici mesi dalla chiusura del collocamento delle obbligazioni.
3. In caso di mancata nomina entro il termine suddetto, esso viene designato dal Presidente del Tribunale di Roma su richiesta di uno o più obbligazionisti o dagli amministratori della LeasingRoma S.p.A..
4. Non possono essere nominati rappresentanti comuni, amministratori, sindaci o dipendenti della LeasingRoma S.p.A. o soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile, e se lo sono decadono immediatamente dall'ufficio.
5. Il rappresentante comune perdura nella carica per un triennio e può essere rinominato. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso.
6. Entro quindici giorni dalla nomina, il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione al registro delle imprese.

Articolo 15 – Obblighi e poteri del rappresentante comune

1. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società.
2. Il rappresentante comune ha il diritto di partecipare alle assemblee dei soci della LeasingRoma S.p.A., senza diritto di voto.

Articolo 16 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni della LeasingRoma S.p.A. agli obbligazionisti verranno effettuate mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero mediante avviso contenuto in lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a tutti gli obbligazionisti.

Articolo 17 – Operazioni sul prestito

1. La LeasingRoma S.p.A. non può acquistare più del 10% delle obbligazioni rappresentative del prestito subordinato disciplinato dal presente regolamento.
2. La LeasingRoma S.p.A. non può accettare in garanzia proprie obbligazioni subordinate e non può accordare prestiti per l'acquisto delle medesime.

Articolo 18 – Modalità di collocamento

1. Il collocamento potrà essere effettuato per il tramite della Banca di Roma S.p.A..

Articolo 19 – Varie – Foro competente

1. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento del prestito obbligazionario.
2. Qualsiasi contestazione dovesse sorgere tra gli obbligazionisti e la LeasingRoma S.p.A. sarà decisa dal Tribunale di Roma che fin d'ora viene eletto come foro competente esclusivo.

Piano di ammortamento

N.	SCADENZA	INTERESSI	CAPITALE	RATA	RESIDUO
0	01.12.1998		0		58.000.000.000
1	01.06.1999		0		58.000.000.000
2	01.12.1999		0		58.000.000.000
3	01.06.2000		0		58.000.000.000
4	01.12.2000		0		58.000.000.000
5	01.06.2001		0		58.000.000.000
6	01.12.2001		0		58.000.000.000
7	01.06.2002		0		58.000.000.000
8	01.12.2002		0		58.000.000.000
9	01.06.2003		0		58.000.000.000
10	01.12.2003		0		58.000.000.000
11	01.06.2004		0		58.000.000.000
12	01.12.2004		11.600.000.000		46.400.000.000
13	01.06.2005		0		46.400.000.000
14	01.12.2005		11.600.000.000		34.800.000.000
15	01.06.2006		0		34.800.000.000
16	01.12.2006		11.600.000.000		23.200.000.000
17	01.06.2007		0		23.200.000.000
18	01.12.2007		11.600.000.000		11.600.000.000
19	01.06.2008		0		11.600.000.000
20	01.12.2008		11.600.000.000		0